

Interdizione e amministrazione di sostegno: criterio discrezionale

Tribunale di Vercelli, Ufficio del Giudice tutelare; decreto 28.12.2016; Est. Bianconi.

Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – Interdizione e amministrazione di sostegno – Criterio discrezionale – Maggiore grado di protezione assicurato dall'interdizione – Esclusione – Maggiore adeguatezza dell'amministrazione di sostegno nella generalità delle situazioni di bisogno – Sussiste

Non può essere condivisa l'opinione secondo la quale, in certi casi, la misura dell'interdizione sarebbe maggiormente tutelante rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno, in relazione a ragioni anagrafiche o riconducibili alla natura vasta e composita del patrimonio del soggetto privo di autonomia, criteri discretivi che non è possibile rinvenire nel panorama normativo.

Al contrario, la misura di amministrazione di sostegno, con gli opportuni correttivi, è sempre maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, sulla scorta di una rigorosa analisi degli istituti di diritto positivo del nostro Ordinamento (tra i quali: l'identità dei requisiti per la nomina ad amministratore di sostegno e dei relativi obblighi, rispetto alla tutela; la maggiore protezione, nell'amministrazione di sostegno, in esito al compimento di atti non autorizzati; i vantaggi processuali ed economici per il beneficiario; la possibile minore limitazione della capacità di agire del beneficiario; la possibile l'estensione, in favore del beneficiario – oltre che delle limitazioni e delle decadenze – anche degli “effetti” benefici, dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Può dunque affermarsi la maggiore adeguatezza dell'amministrazione di sostegno, rispetto alla tutela, con riferimento alla totalità delle situazioni di bisogno.

(Massime a cura di Carlo Bianconi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI VERCELLI

Il Giudice Tutelare

in persona del Magistrato dott. Carlo Bianconi,
pronunciando a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.12.2016;

letta la sentenza 26.11.2016 con cui il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta ha dichiarato l'interdizione di A. M., nato a Torino il *;
sentito l'interessato, il di lui fratello e i di lui genitori all'udienza 20.12.2016;
sentito altresì il Pubblico Ministero in sede, in persona del Sostituto Procuratore, dott.ssa Virginie Tedeschi, la quale ha chiesto aprirsi la misura dell'amministrazione di sostegno in favore dell'interessato, essendo la sentenza di interdizione stata resa allorquando egli era già divenuto maggiorenne, ed essendo la prima misura di protezione più confacente al caso di specie;
ritenuta la propria competenza per materia e territorio;
osserva quanto segue:

Premessa e scelta della misura di protezione.

A. M., nato il 27.9.1998, e sin dalla nascita affetto da “*ritardo mentale profondo F73*”, veniva dichiarato interdetto giudizialmente dal Tribunale per i minorenni del Piemonte con sentenza 26.11.2016, ossia allorquando il medesimo aveva già raggiunto la maggiore età.

Il procedimento nasceva dal ricorso del P.M. minorile, depositato il 13.9.2016, quattordici giorni prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Il Tribunale minorile, senza prendere posizione sulla circostanza sopra indicata, motivava la decisione rilevando che “*l'interdicendo è con evidenza privo di autonomie e facoltà intellettive che ne impediscono la capacità di agire e provvedere ai propri bisogni. La misura dell'amministrazione di sostegno appare insufficiente per assicurare all'interdicendo la necessaria protezione di cui ha bisogno. L'interdicendo si trova in una condizione di abituale infermità mentale, e ha bisogno di un tutore.*”.

Il medesimo Tribunale nominava la madre del neo-maggiorenne all'ufficio di tutore provvisorio (*sic*), e mandava la Cancelleria per gli adempimenti di legge, ivi compresa la trasmissione della sentenza a questo Giudice tutelare, verosimilmente per l'apertura della tutela.

Ritiene questo Giudice, in accordo con quanto richiesto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Vercelli, che non debba essere disposta l'apertura della tutela, e debba bensì essere istituita, nell'interesse di A. M., l'amministrazione di sostegno.

Dal punto di vista processuale, la sentenza del Tribunale dei minori deve essere considerata abnorme, in quanto resa nei confronti di soggetto maggiorenne.

L'art. 416 c.c., infatti, sancisce che il minore può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età, soggiungendo che l'interdizione prende effetto dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore.

In assenza di univoci precedenti sul punto, e sottolineato come tutti i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione ed in materia tutelare debbano essere adottati di volta in volta *rebus sic stantibus* (cfr. ad es. Cass. Civ Sez. 6-1, Ord. n. 9389 del 17.04.2013, che esclude l'operatività, in siffatta materia, della *perpetuatio jurisdictionis*) deve ritenersi, in accordo con la Corte d'appello di Bologna, sezione minori (Sent. 27.6.2008, non edita), come la permanenza della minore età sino al momento della sentenza di interdizione costituisca vera e propria condizione dell'azione, essendo in caso contrario il Giudice minorile

privato del relativo potere di decidere, da abdicarsi in favore del Giudice ordinario, funzionalmente competente per i soggetti maggiori di età.

Questa è anche la posizione della Dottrina, che ha avuto modo di affermare come *“nel caso in cui il giudizio iniziato nell'ultimo anno dell'età minore di un soggetto affetto da disturbi psichici, non sia ancora concluso al momento del raggiungimento della sua maggiore età, è il giudice istruttore [presso il Tribunale ordinario] a provvedere, se del caso e nel momento più opportuno, alla nomina del tutore provvisorio”*, e non il Giudice minorile.

Per i motivi sopra indicati, la sentenza del Tribunale dei minori non può formalmente considerarsi, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., una decisione dalla quale derivi l'apertura di una tutela, in quanto pronunciata da Giudice ormai privo del relativo potere.

Né, nel merito, si condivide la scelta della misura di protezione.

A parere del Giudice torinese, nel caso di specie, *“l'interdicendo è con evidenza privo di autonomie e facoltà intellettive che ne impediscono la capacità di agire e provvedere ai propri bisogni. La misura dell'amministrazione di sostegno appare insufficiente per assicurare all'interdicendo la necessaria protezione di cui ha bisogno. L'interdicendo si trova in una condizione di abituale infermità mentale, e ha bisogno di un tutore.”*

Tale apodittica considerazione non tiene conto dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario; solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione”*; in tale ottica, *“l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. [22332](#) del 26/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. [18171](#) del 26/07/2013; etc.).

Dello stesso avviso la generalità dei Giudici di merito, tra i quali l'intestato Tribunale di Vercelli (Sez. I Civile, Sent. 31.10.2014, in [www.altalex.com](#), [www.ilcaso.it](#), [www.personaedanno.it](#), etc.);

Anzi, a parere del Giudice scrivente, neppure è condivisibile l'opinione secondo cui, in certi casi (elencati dalla Suprema Corte), la misura interdittiva sarebbe maggiormente tutelante, in relazione a ragioni anagrafiche o riconducibili alla natura vasta e composita del patrimonio del soggetto privo di autonomia, criteri discretivi che non è possibile rinvenire nel panorama normativo.

Al contrario, la misura di amministrazione di sostegno, con gli opportuni correttivi di cui *infra*, è sempre – e tanto più nel caso in parola – maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, e ciò non per sterili ragioni etiche o filosofiche, ma in forza di una meditata analisi degli istituti di diritto positivo del nostro Ordinamento.

In primo luogo, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del

tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami; cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 03.12.2014 nr. 50754, in materia di qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore di sostegno).

In secondo luogo, la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, successiva, annullatoria, e soggetta al medesimo termine prescrizionale (cfr. artt. 412 e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministrazione di sostegno, figura altresì il Pubblico Ministero, diversamente che nella tutela).

In terzo luogo, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e 411, comma 1, c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. 115/2002 e Circ. Min. Giust. 12.5.2014); alla maggiore velocità e razionalità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di trasferimento dei fascicoli pendente procedura (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1, Ord. n. 9389 del 17.04.2013 in materia di amministrazione di sostegno, nonché, nell'ambito della tutela, art. 343, comma 2, c.c.); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora.

In quarto luogo, la misura dell'amministrazione di sostegno, come è noto, limita in misura minore la capacità di agire del beneficiario, facendo in ogni caso salva la possibilità di estensione di effetti limitativi o decadenziali dell'interdizione (artt. 409 e 411, u.c., c.c.), in ambito sponsale (art. 85 c.c.), di *testamenti factio* (art. 591, comma 2, nr. 2, c.c.), contrattuale (art. 1722, comma 1, nr. 4 c.c.), societaria (artt. 2286 e 2382 c.c.), *etc. etc.*.

La norma di cui all'art. 411, u.c., c.c., infine, rende altresì possibile l'estensione, in favore del beneficiario – oltre che delle limitazioni e delle decadenze – anche degli “effetti”, che ben possono essere benefici, dell'interdizione (o dell'inabilitazione): tra essi vanno sicuramente ricompresi alcuni istituti in materia successoria (art. 489 c.c.), di tutela dei diritti (art. 2942, comma 1, nr. 1, c.c.); processuale civile (art. 75 e 182 c.p.c.); processuale penale (art. 166 c.p.p.; art. 120, comma 3, c.p.), *etc.*

Da tutto quanto sin qui esposto, ed alla luce dell'evoluzione del quadro pretorio, ben può affermarsi la marcatamente maggiore adeguatezza dell'amministrazione di sostegno, rispetto alla tutela, con riferimento alla totalità delle situazioni di bisogno.

Ciò è tanto più vero nel caso oggi in esame, che vede quale destinatario della misura di protezione un soggetto di giovanissima età (neomaggiorenne), amorevolmente assistito e curato dall'intera cerchia familiare, dalle limitatissime esigenze di cura patrimoniale (egli è *de facto* impossidente, fatto salvo quanto percepito a titolo di indennità e pensioni derivanti dalla sua disabilità), ma pur sempre in grado di manifestare, seppur con difficoltà, i propri intendimenti ed i propri desideri ai familiari, e di intrattenere “embrionali” comunicazioni con i terzi, ciò che rileva ex art. 410 c.c. (cfr. verbale 20.12.2016 “*il Giudice tutelare verifica che egli alza lo sguardo se gli si chiede il nome, e che*

saluta se lo si saluta”; “i genitori precisano che ha frequentato sino alla terza media [...] I genitori ed il fratello precisano di avere instaurato un canale di comunicazione con lui”).

L’apertura della tutela deve in definitiva essere disattesa, e, previa riqualificazione dell’istanza del Pubblico Ministero (resa all’udienza 20.12.2016) ai sensi dell’art. 407 c.c. ed acclarata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 404 c.c., deve essere istituita, in favore di A. M., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.

Durata dell’incarico.

La nomina deve essere a tempo indeterminato, poiché la patologia da cui è affetto il beneficiario è consolidata nel tempo, sin dalla nascita, e non soggetta a verosimili miglioramenti.

Scelta dell’amministratore di sostegno.

L’amministratore può essere individuato nella persona di Giovanna B., madre del beneficiario, e ciò sull’accordo generale dei parenti, in quanto persona da sempre più vicina al soggetto bisognoso di protezione.

PQM

visti gli artt. 404 e sgg. c.c.,

NOMINA

Giovanna B., nata a *, quale amministratore di sostegno in favore di A. M., nato a Torino il 27.9.1998, residente e dimorante a Crescentino.

La nomina è a tempo indeterminato.

Di seguito, con la precisazione che la capacità di agire del beneficiario si intende privata in relazione ad essi, si vanno ad elencare

Gli atti da compiersi a cura dell’amministratore di sostegno ed i relativi poteri ad egli deferiti.

Atti preliminari.

In primo luogo, l’amministratore di sostegno provvederà alla ricostruzione analitica della situazione personale, sociale, sanitaria, abitativa, patrimoniale, finanziaria, nonché debitoria e/o creditoria della persona beneficiaria nei confronti dei terzi, avendo cura di individuare e segnalare, ma solo ove ve ne sia il sospetto, il compimento di eventuali atti dispositivi del patrimonio del beneficiario di qualsiasi tipo compiuti nei dieci anni precedenti l’apertura dell’amministrazione di sostegno; a tal fine, l’amministratore di sostegno dovrà depositare entro tre mesi dal giuramento una prima relazione, compilando in ogni parte rilevante il modulo “*situazione iniziale*” disponibile in Cancelleria e/o sul sito internet del Tribunale di Vercelli.

Con il deposito del predetto atto, l’amministratore è invitato ad indicare le eventuali modifiche o integrazioni dei poteri a lui necessari per meglio operare nell’interesse della persona amministrata.

Atti concernenti l’ordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c.;

- Banche ed Uffici postali

L’amministratore di sostegno sarà chiamato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, relativi alle pensioni ed alle indennità, e ad

ogni altro emolumento percepito dal beneficiario con cadenza periodica (retribuzioni, canoni di locazione, frutti civili, *etc*), ai conti correnti ad egli intestati, e ad ogni rapporto da questi intrattenuto presso banche ed istituti di credito anche postali.

Provvederà, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale) o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione in favore dell'Amministratore di sostegno.

Provvederà ad accertare che non vi siano deleghe a terzi sui conti, libretti e/o depositi intestati alla persona beneficiaria e a far annotare il vincolo di amministrazione (assimilabile al vincolo tutelare) sui conti, depositi e investimenti mobiliari di ogni genere, bancari o postali, della persona beneficiaria.

Ai fini di cui sopra, subentrerà in tutti i contratti in essere tra la persona beneficiaria ed ogni istituto bancario, di credito e/o postale; è sin da ora autorizzato ad richiedere l'operatività, nei limiti del decreto, anche attraverso dispositivi *home banking*, e/o il rilascio di carte prepagate, *bancomat*, di credito e/o debito.

- Immobili.

L'amministratore di sostegno sarà chiamato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, relativi ad eventuali immobili di proprietà e/o riconducibili alla persona beneficiaria.

Compirà senza bisogno di autorizzazione, e salvo rendiconto, ogni lavoro e/o intervento di ordinaria manutenzione, miglioria, e/o sistemazione dell'immobile, intendendosi per tale ogni intervento dal costo, come da preventivo, inferiore ad € 2.000,00.

Provvederà al pagamento dei canoni di locazione e di tutte le utenze, attraverso disposizione di bonifico in via permanente.

Parteciperà, con facoltà di delega, alle riunioni di condominio con facoltà di voto.

Provvederà alla riscossione dei canoni di locazione.

- Struttura.

Per il caso di inserimento della persona beneficiaria in una struttura di ricovero (questione della quale dovrà comunque essere previamente informato il Giudice tutelare), l'amministratore di sostegno sarà chiamato ad intrattenere ogni rapporto con la Direzione ed il personale della struttura ove trovasi ricoverata la persona beneficiaria.

Provvederà al pagamento periodico della relativa retta, attraverso disposizione di bonifico in via permanente.

Provvederà a fare quanto necessario onde far ottenere alla persona beneficiaria, se non già essere, idonea convenzione relativa al pagamento di eventuali spese per la parte cd. ospedaliera della retta della struttura.

- Rapporti economici con il beneficiario e la sua cerchia parentale.

L'amministratore di sostegno è sin da ora chiamato a valutare, ma solo ove possibile, la convenienza di una corresponsione, anche dilazionata, delle somme percepite periodicamente dalla persona beneficiaria a qualsiasi titolo (anche al fine di evitare l'immediata dilapidazione della stessa), e a riferirlo prontamente al Giudice tutelare, in uno con gli atti preliminari (vedi sopra), al fine di consentire alla persona beneficiaria

e/o a soggetto fidato della cerchia parentale, la gestione in via autonoma di tali somme.

- Pubbliche amministrazioni, enti previdenziali, personale di assistenza.

L'amministratore di sostegno provvederà in nome e per conto del beneficiario agli incombeni fiscali, amministrativi ed assistenziali; potrà richiedere ad ogni pubblica amministrazione ed istituto analogo (INPS, INAIL, Enti territoriali, PRA, AE, etc) il rilascio di documentazione, il rilascio di certificati, rinnovi degli stessi, l'accesso a indennità, erogazioni previdenziali di ogni tipo, etc.

Provvederà, ove necessario, all'assunzione di una o più persone per l'assistenza della persona beneficiaria, stipulando il relativo contratto nel rispetto del CCNL vigente per la categoria, ovvero – ove non ancora fatto –, alla regolarizzazione del contratto di cd. badanza, provvedendo alla stipula di contratto che sia in regola con la vigente normativa lavoristica.

Atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c., ma ciò solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione.

L'amministratore di sostegno dovrà compiere, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c., anche ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario.

A tal fine dovrà leggere e conoscere il disposto degli artt. 374, 375 e 376 c.c..

A fini esemplificativi, egli dovrà richiedere al Giudice tutelare la debita autorizzazione per:

- prelevare o disinvestire, per far fronte a comprovate necessità della persona beneficiaria, il denaro di quest'ultima per importi mensili superiori all'intero importo dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità;
- riscuotere da terzi soggetti capitali superiori ad euro 5.000,00;
- consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- assumere obbligazioni superiori al predetto importo;
- accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- stipulare o risolvere contratti di locazione d'immobili ultranovennali;
- promuovere giudizi diversi da quelli di cui all'art. 374, comma 1, nr. 5) c.c.;
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi, arbitrati o transazioni.

Consenso ai trattamenti sanitari e terapeutici, per il caso che la persona beneficiaria non sia in grado, all'attualità degli stessi, di prestare un consenso e/o un dissenso libero informato e pieno.

La patologia descritta nella documentazione medica allegata al ricorso dà anche conto dell'impossibilità, per la persona beneficiaria, di prestare un

valido consenso informato agli accertamenti, alle cure, ed ai trattamenti sanitari che si rendono necessari.

All'amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto delle norme di legge che mirano alla "cura" del beneficiario, oltre che alla tutela dei suoi interessi economici) può e deve, dunque, essere deferito il potere di prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i suddetti accertamenti, trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.

Tale potere è da intendersi deferito limitatamente agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie *routinarie*, intendendosi per tali unicamente quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lungodegenza in ospedale; in tali denegatissime evenienze (es: operazioni chirurgiche, cicli terapeutici quali dialisi, chemioterapia, etc), sarà cura dell'amministratore di sostegno investire della questione questo Giudice Tutelare.

Ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l'amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni, e non il proprio intendimento.

Ulteriori obblighi dell'amministratore.

L'amministratore di sostegno è obbligato a presentare normale rendiconto della propria attività, entro il mese di gennaio di ogni anno, riferendo altresì in merito alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale e tenendo quale riferimento il periodo di anno solare (01.1 / 31.12).

Egli sarà tenuto, nel corso di tutta la procedura, a tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona beneficiaria, informando tempestivamente il Giudice tutelare in caso di dissenso, contrasto e/o di scelte di particolare importanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.c..

Atti conclusivi della procedura.

L'amministratore di sostegno – per il caso di morte della persona beneficiaria - provvederà a quanto necessario per l'organizzazione ed il compimento delle esequie funebri, essendo sin da ora autorizzato il pagamento delle spese e degli oneri di tumulazione e delle spese funerarie nella misura dovuta (e ciò indipendentemente dal limite di prelievo mensile), salvo obbligo di rendiconto da adempiersi a mezzo di deposito della documentazione comprovante quanto corrisposto per i predetti titoli.

In ogni caso di cessazione dall'incarico (morte della persona beneficiaria, decorso del termine di durata della procedura ove previsto, rimozione dell'amministratore di sostegno, cessazione delle esigenze di protezione, etc.) l'amministratore depositerà entro due mesi dal relativo evento, rendiconto finale.

Provvedimenti ex art. 411 u.c. (estensione di effetti favorevoli dell'interdizione).

Il beneficiario si intenderà privato della capacità processuale passiva, ossia non avrà la capacità di ricevere valide notificazioni di atti giudiziari (e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 182 c.p.c., 166 c.p.p., ed analoghi), salvo quanto detto *supra* con riferimento alla attivazione ed alla partecipazione a giudizi civili e penali, previa debita autorizzazione del Giudice tutelare.

Il beneficiario non si intenderà in ogni caso decaduto dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 489 c.c. sino al termine della misura di protezione in essere.

Al beneficiario viene estesa la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli interdetti dall'art. 2942 comma 1, nr. 1, c.c..

Al beneficiario ed all'amministratore di sostegno viene attribuito il diritto di querela concorrente di cui all'art. 120, comma 3, c.p..

Si dispone che ad ogni effetto di legge l'amministratore di sostegno esibisca ai terzi unicamente la parte dispositiva del presente decreto, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni:

- all'amministratore di sostegno nominato ed al beneficiario, a cortese cura del Comando Polizia Municipale – Comune di Crescentino (delegato ex art. 344, c. 2, c.c.);
- al signor Pubblico Ministero in sede;
- all'Ufficio del Casellario (ove soggetto infra-ottantenne) ed all'Ufficiale dello stato civile competente, a cui si ordina la trascrizione nei registri di nascita e la conseguente annotazione a margine dell'atto di nascita;
- all'archivio Notarile distrettuale di Novara (unicamente al fine di revocare e/o quantomeno rettificare eventuali annotazioni conseguenti alla comunicazione 30.11.2016 del Tribunale dei minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ex art. 55 R.D. 1326/1914).

Dispone che la Cancelleria provveda a privare della visione del fascicolo telematico qualsiasi soggetto diverso dall'amministratore nominato e dal Legale eventualmente nominato dalla persona beneficiaria.

Provvedimento immediatamente esecutivo per legge.

L'udienza di giuramento è fissata avanti a questo magistrato in data 10.1.2017 ore 15.00.

Così deciso in Vercelli, li 28/12/2016

Il Giudice Tutelare
Dott. Carlo Bianconi